

**SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO**

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11

**DISPOSIZIONI REGIONALI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO
PER L'APPLICAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI**

Con l'entrata in vigore della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", un consistente numero di articoli della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono abrogati, per cui necessita esplicitare alcune prime indicazioni di applicazione per gli operatori e gli enti pubblici interessati, e gestire così, con chiarezza, trasparenza e la più puntuale informazione, la fase di passaggio fra il nuovo e il precedente sistema di disciplina normativa e procedurale.

Il provvedimento deliberativo è adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/2013, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di svolgere le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla citata legge e già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

Nel presente allegato alla deliberazione sono quindi indicati gli adempimenti, le attività e i procedimenti amministrativi che connotano delle sostanziali novità rispetto all'attuale prassi operativa derivante dalla previgente legge regionale n. 33/2002. Sono altresì rubricati ed esplicitati i procedimenti e gli adempimenti che dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 (3 luglio 2013) gli operatori turistici, gli enti locali e le province non sono più tenuti a adempiere, in quanto abrogati o semplificati dalla attuale legge di settore.

1. Semplificazione dell'attività amministrativa provinciale.

A decorrere dal 3 luglio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto":

- a) le Province non sono più tenute alla elaborazione, approvazione e inoltro alla Giunta regionale del Programma di accoglienza del turista, previsto dall'abrogato articolo 17 della legge regionale n. 33/2002;
- b) le Province non sono più tenute ad avvalersi delle Conferenze provinciali permanenti del turismo, previste dall'abrogato articolo 19 della legge regionale n. 33/2002. Pertanto le Province possono procedere alla abrogazione delle stesse non sussistendo più alcun riferimento di legge.

2. Semplificazione dell'organizzazione amministrativa regionale.

Si provvede ad approvare la seguente disposizione che ha valore immediato in quanto a decorrere dal 3 luglio 2013, la Giunta Regionale non è più tenuta a convocare il Comitato regionale di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo, previsto dall'abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 33/2002. Il Comitato regionale è quindi soppresso dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 e i documenti di

programmazione regionale, un tempo sottoposti al parere del Comitato stesso, hanno piena efficacia operativa.

3. Abrogazione della comunicazione dei prezzi per i titolari di strutture ricettive.

Si rileva che a decorrere dal 3 luglio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, l'articolo 51 della citata legge regionale ha abrogato l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 33/2002, che attribuiva alla Provincia la funzione di rilevazione dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione.

Si provvede quindi ad approvare le seguenti disposizioni operative:

- a) a partire dal 3 luglio 2013, la Provincia non deve più chiedere la comunicazione dei prezzi per l'anno 2014 ai titolari delle strutture ricettive esistenti, né deve chiedere la comunicazione dei prezzi per l'anno in corso ai titolari di strutture ricettive di nuova apertura.
- b) la comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive, già effettuata per l'anno 2013, continua ad essere efficace e continua ad essere disciplinata, solo ed esclusivamente per l'anno 2013, dall'articolo 34 della legge regionale n. 33/2002.

4. Semplificazione ed informatizzazione delle comunicazioni delle presenze turistiche.

In ordine al Sistema informativo regionale, si ricorda che il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11/2013 dispone quanto segue :

"I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3."

Poiché la suddetta norma, entrata in vigore il 3 luglio 2013, impone, da un lato, una immediata notifica via telematica dei dati statistici da parte dei soggetti obbligati e, dall'altro, alla Giunta regionale di aggiornare le procedure del Sistema Informativo regionale del turismo (SIRT), sono approvate le seguenti disposizioni operative, che modificano ed integrano la deliberazione n. 2794 del 7 ottobre 2008 avente ad oggetto *"Disposizioni operative e di gestione del nuovo sistema informativo regionale turistico - SIRT"*:

- a) a decorrere dal 1 gennaio 2014 è abrogata la lettera a) del punto n. 1 del paragrafo 1.8 dell'allegato A) alla deliberazione n. 2794/2008 ed ogni altro riferimento nella citata deliberazione e nell'Allegato, relativamente all'invio da parte dei titolari di strutture ricettive del modulo cartaceo ISTAT C59 relativo alle presenze turistiche;
- b) dal 1 gennaio 2014 i titolari delle strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano, previo accreditamento informatico, i dati delle presenze turistiche, richiesti ai fini del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 11/2013, direttamente alla Regione ed esclusivamente per via telematica;
- c) dal 1 gennaio 2014 non sono quindi più accettate segnalazioni degli arrivi e delle presenze turistiche su supporto cartaceo;
- d) dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, il Dirigente regionale della Direzione Turismo è incaricato di disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità tecniche di implementazione delle procedure informatiche del suddetto Sistema, ivi compresa la procedura di accreditamento di cui alla lettera b), necessarie per consentire la

completa fruibilità da parte degli operatori nel rispetto delle finalità del Sistema informativo regionale del turismo di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 11/2013.

5. Semplificazione degli adempimenti di classificazione delle strutture ricettive e sedi congressuali.

Si approva la seguente disposizione interpretativa: con efficacia decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta regionale, prevista dall'articolo 41 della legge regionale n. 11/2013, i titolari di struttura ricettiva o di sede congressuale presenteranno alla Provincia la domanda di classificazione della loro struttura, avviando un procedimento che, entro soli 60 giorni, potrà concludersi con il silenzio assenso alla classificazione, qualora siano rispettati i requisiti di classificazione previsti dalla normativa regionale.

6. Indicazioni operative in materia di Direttore di agenzia di viaggi in esclusiva.

Si approvano le seguenti disposizioni operative: il requisito dell'esclusività del Direttore tecnico di agenzia viaggi, previsto dall'articolo 37 della legge regionale n. 11/2013, si applicherà solo dalla data di pubblicazione sul BUR della futura delibera di Giunta regionale che disciplinerà le agenzie viaggi, ai sensi dell'articolo 38 della citata legge regionale n. 11/2013, e riguarderà le seguenti due fattispecie:

- a) le nuove agenzie viaggi, che, dalla suddetta data di pubblicazione in poi, presenteranno una SCIA alla Provincia, ai sensi dell'articolo 38, con un Direttore tecnico necessariamente in esclusiva ;
- b) le agenzie viaggi, già autorizzate, che, dalla suddetta data di pubblicazione in poi, se lo vorranno, decideranno la sostituzione del Direttore tecnico, già indicato nell'autorizzazione di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 33/2002, con un nuovo Direttore necessariamente in esclusiva, dandone comunicazione alla Provincia, come previsto dalla legge regionale n. 11/2013.

Resta comunque inteso che, a partire dalla data di pubblicazione sul BUR della citata DGR, le agenzie viaggi già autorizzate, potranno, se lo vorranno, continuare a mantenere a tempo indeterminato il loro Direttore tecnico già in condivisione con altre agenzie, poiché la loro autorizzazione di apertura, che contiene l'indicazione del Direttore tecnico, resta confermata a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera c, della legge regionale n. 11/2013.

7. Enti locali e imprese nella Provincia di Belluno.

L'articolo 21 della legge regionale n. 11/2013 è la prima norma regionale che fornisce concreta attuazione all'articolo 15 dello Statuto per cui il legislatore regionale ha espressamente previsto il conferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni e delle risorse necessarie a garantirne l'esercizio nel settore del turismo.

A tale proposito è prevista l'approvazione, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge, dell'atto ricognitivo delle funzioni che rimangono in capo alla Regione, in quanto attinenti all'unitario esercizio a livello regionale.

Divenuto efficace il suddetto atto ricognitivo, a seguito della pubblicazione sul BUR, le funzioni in materia di turismo, che non saranno riservate alla Regione nell'atto ricognitivo, risulteranno conferite alla Provincia di Belluno. Quando sarà effettuato il citato conferimento di funzioni, si ritiene che gli enti locali e le imprese ricettive ubicate nel territorio della provincia di Belluno potranno rapportarsi con la provincia stessa per gli specifici procedimenti amministrativi, in una logica di "avvicinamento" all'utente e al territorio dei servizi che devono essere resi da parte della pubblica amministrazione.

8. Strutture associate di promozione turistica.

Per le Strutture associate di promozione turistica vengono adottate le seguenti disposizioni:

- a) le Strutture associate di promozione turistica di cui all'art. 7 LR 33/2002 verranno finanziate, a' sensi dell'art. 8 della medesima Legge Regionale, a valere sugli stanziamenti di cui al Cap. 100187 del bilancio di previsione 2013 sulla base delle schede di attività già presentate nell'anno 2012 secondo i termini di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 2829 del 18 settembre 2007, così come modificata con Deliberazione n° 2906 del 14 ottobre 2008;
- b) a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i finanziamenti di cui all'art. 42 - comma 4 - LR 11/2013 verranno erogati ai consorzi di imprese turistiche così come definiti dall'art. 18 della medesima Legge regionale attraverso pubblici bandi che verranno emanati in attuazione del provvedimento o dei provvedimenti attuativi di cui al citato art. 42;
- c) le Strutture associate di promozione turistica non sono di conseguenza tenute a presentare le schede di attività di cui alla precedente lettera a) relative all'anno 2014;
- d) i requisiti dei consorzi di imprese turistiche di cui al richiamato art. 18 LR 11/2013 verranno definiti con successivo provvedimento.

9. Destinazione edilizia ed alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche.

Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, entrato in vigore in data 3 luglio 2013, dispone quanto segue :

"Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale."

La norma citata evidenzia una distinzione tra le strutture ricettive, definite all'articolo 2 della legge regionale n. 11/2013, e gli alloggi locati, disciplinati dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 *"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"* e quindi dalla suddetta distinzione si deduce una differente disciplina tra le strutture turistiche e gli alloggi turistici oggetto di sola locazione.

Si approva quindi la seguente disposizione operativa: gli alloggi turistici oggetto di sola locazione sono esclusi dalle norme regionali turistiche applicabili alle strutture ricettive; in particolare gli alloggi sono esclusi dalle norme in materia di classificazione, di segnalazione certificata di inizio attività, di informazione sui prezzi, orari e periodi di apertura, vigilanza, sanzioni e rilevazione dei dati del SIRT.

10. Disposizioni operative transitorie per la gestione del Fondo regionale di rotazione.

A decorrere dal 3 luglio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 *"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"*, ai sensi dell'articolo 51 della citata legge regionale, sono abrogati gli articoli da 95 a 108 della legge regionale n. 33/2002, disciplinanti le agevolazioni regionali in materia di turismo, ivi compreso l'articolo 101 che individua Veneto Sviluppo S.p.A. come soggetto gestore del fondo di rotazione.

La legge regionale n. 11/2013, all'articolo 45, prevede sempre un fondo di rotazione del turismo, che succede a quello disciplinato dalla previgente legge regionale n. 33/2002, ma la nuova norma, a differenza della legge regionale n. 33/2002, non affida più direttamente a Veneto Sviluppo S.p.A.

la gestione del fondo di rotazione del turismo. Infatti l'articolo 45, comma 2, dispone che la Giunta regionale, ai fini della operatività del fondo di rotazione:

- a) *affidi la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;*
- b) *definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale."*

L'obbligo per la Regione di acquisire sul mercato, tramite procedure concorrenziali, il servizio finanziario di gestione del Fondo di rotazione del turismo e degli altri fondi di rotazione regionali, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è peraltro stabilito dal comma 7 dell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*".

Nelle more del completamento della suddetta procedura concorrenziale per individuare il soggetto gestore del Fondo di rotazione del turismo, si applicano le norme transitorie contenute rispettivamente nell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012 e nell'articolo 50 della legge regionale n. 11/2013, per cui, ai sensi della norma transitoria di cui al comma 8 del citato articolo 4, sono comunque fatti salvi gli affidamenti diretti in essere fino al 31 dicembre 2014.

Per quanto sopra esposto quindi si stabilisce che:

- a) ai sensi del comma 8 del citato articolo 4 del D.L. n. 95/2012, con decorrenza dal 3 luglio 2013, è fatto salvo, fino al 31 dicembre 2014 l'affidamento diretto da parte della Regione del servizio finanziario di gestione del Fondo di rotazione del turismo a favore di Veneto Sviluppo S.p.A;
- b) ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale n. 11/2013 la Giunta regionale procede all'avvio delle procedure concorrenziale per selezionare sul mercato il servizio finanziario di gestione del Fondo di rotazione del turismo;
- c) ai sensi del comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale n. 11/2013, Veneto Sviluppo S.p.A. continua ad applicare alla gestione del Fondo di rotazione del turismo, tutte le disposizioni attuative dell'articolo 101 della legge regionale n. 33/2002 e sue successive modifiche, in particolare le disposizioni da ultimo approvate con la deliberazione n. 400/2012 per la Sezione A) del Fondo citato e le disposizioni approvate con la deliberazione n. 1204/2012 per la Sezione B) del fondo citato, nonché le loro successive modifiche ed integrazioni.

Per tale ultimo aspetto infatti è applicabile la norma transitoria del comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale n. 11/2013, che dispone che: "*Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.*"

11. Disposizioni operative transitorie per la gestione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia del turismo.

Va rilevato che, ai sensi dell'abrogato articolo 101 della legge regionale n. 33/2002, era previsto un Fondo regionale di garanzia e controgaranzia, gestito da Veneto Sviluppo S.p.A., che concedeva garanzie e controgaranzie per garantire, i finanziamenti agevolati accordati con il Fondo di rotazione regionale per il settore turismo nell'interesse delle piccole e medie imprese turistiche.

Le garanzie e controgaranzie prestate attraverso il suddetto fondo regionale erano concesse sino alla concorrenza delle risorse previste dalla dotazione del fondo medesimo, come disposto dall'Allegato A) della deliberazione n. 3626/2009, attuativa dell'articolo 101 della legge regionale n. 33/2002, con disposizioni aventi scadenza al 30 giugno 2014, come previsto dal citato Allegato.

A decorrere dal 3 luglio 2013, l'articolo 101 della legge regionale n. 33/2002 è stato abrogato dalla legge regionale n. 11/2013 e che la medesima non prevede un fondo di garanzia regionale per il turismo che succeda a quello previsto dall'abrogato articolo 101, né prevede il relativo gestore.

Conseguentemente si deduce che dal 3 luglio 2013 Veneto Sviluppo S.p.A. non può più attivare nuove gestioni del Fondo di garanzia della legge regionale n. 33/2002. Tuttavia, si ritiene opportuno tutelare sia l'affidamento dei beneficiari, sia la salvaguardia dei diritti da loro acquisiti in ordine alle garanzie e controgaranzie già concesse da Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo quindi una transitoria continuità di gestione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia, in conformità anche al citato comma 9 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013.

A tal fine, si approvano le seguenti disposizioni operative transitorie, che modificano ed integrano l'Allegato A) della deliberazione n. 3626 del 30 novembre 2009, disciplinante il Fondo di garanzia citato:

- a) Veneto Sviluppo S.p.A., nell'ambito del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia già disciplinato dall'articolo 101 della legge regionale n. 33/2002, resta garante, sino al termine di efficacia del 30 giugno 2014 delle disposizioni stabilite dalla deliberazione n. 3626 del 30 novembre 2009, solo per le garanzie e controgaranzie da essa già concesse alla data del 3 luglio 2013;
- b) Veneto Sviluppo S.p.A. non può più concedere nuove garanzie o controgaranzie per domande in corso di istruttoria alla data del 3 luglio 2013 o presentate successivamente al 3 luglio 2013;

La Regione provvederà, concordemente con Veneto Sviluppo S.p.A., a reintrodurre le risorse finanziarie che costituiscono la dotazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia non più utilizzate per lo scopo, ovvero quelle rientranti nel Fondo dalle operazioni a suo tempo assentite da Veneto Sviluppo ai soggetti aventi titolo in base alle deliberazioni regionali di regolazione del Fondo stesso.

12. Notifica di aiuti di stato

Si ricorda che l'articolo 41 della legge regionale n. 11/2013 così dispone ai commi 6 e 7:

Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") ovvero in applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)".

Gli stessi interventi possono altresì essere oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo terzo, del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto."

I provvedimenti di Giunta regionale che daranno attuazione a linee di spesa e di finanziamento, saranno oggetto di valutazione in relazione alla normativa comunitaria riportata all'articolo 41

della legge regionale n. 11/2013 e quindi le singole deliberazioni potranno essere oggetto di notifica e subordinate, ove necessario, all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione Europea.

Si approva quindi la seguente disposizione operativa: spetta al Dirigente regionale della Direzione Turismo la gestione dei procedimenti di notifica alla Commissione Europea degli aiuti di stato di cui al comma 7 dell'articolo 41 della legge regionale n. 11/2013; lo stesso provvederà altresì a fornire alla Commissione Europea le pertinenti informazioni dalla medesima richieste ai fini dell'acquisizione della compatibilità e della conseguente operatività ed efficacia degli interventi regionali.

13. Informazione su contributi di Enti locali e Camere di Commercio in materia di turismo.

Si ricorda che l'articolo 41 della legge regionale n. 11/2013 così dispone, al comma 9 che gli enti locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'eventuale assegnazione di contributi, rispettano gli obiettivi, i principi e i limiti di intensità di aiuto di cui al presente titolo e sono tenuti a coordinare le loro iniziative con quelle analoghe attuate dalla Giunta regionale.

Ai fini di non creare distorsioni della concorrenza e disparità di trattamento fra le imprese e i diversi soggetti destinatari di interventi pubblici, si approva la seguente disposizione operativa: ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 9, della legge regionale n. 11/2013, gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenuti a comunicare, per via telematica, alla Direzione regionale Turismo i provvedimenti di assegnazione dei contributi in materia di turismo, ai fini della conoscenza e del coordinamento degli stessi con gli obiettivi, principi e limiti di intensità di aiuto fissati dalla legge stessa.